



Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi"

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con opz. Scienze applicate
Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane con opz. Economico sociale
Liceo Linguistico



Via Vitulanese, 82016 MONTESARCHIO (BN) - Tel. 0824 847291 - C.F. 80000020620 - C.M. bnis00300n

e-mail: bnis00300n@istruzione.it - PEC: bnis00300n@pec.istruzione.it - web: www.fermimontesarchio.gov.it

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

LE COMPETENZE

Art. 1

Come si evince dalla normativa vigente il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione scolastica, che è quella didattica - educativa - formativa.

Art. 2

Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Art. 3

Sono ammessi alla riunione il Dirigente Scolastico e la sola componente docente in servizio nel corrente a. s., salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza assoluta (metà più uno dei votanti).

Art. 4.

Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.

LA CONVOCAZIONE

Art. 5

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo un calendario di massima, proposto dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio.

Il collegio dei docenti è, in via ordinaria, convocato con circolare del dirigente scolastico notificata ai singoli docenti almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi la necessità ad horas. La comunicazione dell'O.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima.

Art. 6

Il Collegio, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'O.d.g. per la seduta successiva.

Art. 7

Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza mette a disposizione tutto il materiale informativo in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

ATTRIBUZIONI

Art. 8

Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento, esercitando le competenze che gli derivano dalle vigenti norme in materia.

Art. 9

Il Collaboratore vicario presiede il Collegio in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, se delegato.

Art.10

Il Segretario del Collegio è designato dal Dirigente Scolastico tra i collaboratori, provvede alla stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione; se richiesto se ne dà lettura.

Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione.

Art.11

La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non sarà riportato tranne il caso che l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.

La copia del verbale della seduta precedente viene affissa all'albo entro dieci giorni che precedono il collegio successivo. Il verbale si intende per letto, a meno che anche un solo docente ne richieda la lettura in tutto o in parte.

E' possibile richiederne in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva dopo lettura dello stesso.

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO

Art. 12

Le competenze del collegio sono dettate dalle vigenti norme in materia e in particolare dall'articolo 7 T.U. 297/74, dai successivi provvedimenti legislativi e dalle disposizioni del CCNL.

VALIDITA' DELLE SEDUTE

Art. 13

Il segretario procede all'appello nominale per verificare il numero dei presenti. La seduta è valida se è presente la metà + uno dei componenti.

Art. 14

Le assenze, parziali o intere, relative alla seduta devono essere giustificate.

Art. 15

Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente.

LAVORI DELLE SEDUTE

a. la discussione

Art. 16

I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Art. 17

Il presidente può modificare la successione dei punti all'O.d.g. per sopravvenute necessità.

Art. 18

Sugli argomenti compresi all'O.d.g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta.

Art. 19

Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni a parlare.

Art. 20

Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all'O.d.g., oltre all'eventuale dichiarazione di voto.

Art. 21

La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all'O.d.g. non può superare i 3 minuti; il docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 3 minuti per l'illustrazione della stessa.

Art. 22

Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.

Art. 23

Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all'Ordine del giorno per un tempo non superiore a due minuti.

Art. 24

Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati per iscritto.

Art. 25

Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio in relazione al punto "Varie" conclusivo della seduta, non sono di norma soggetti a discussione.

b. le votazioni

Art. 26

Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.

Art. 27

Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.

Art.28

Tutte le votazioni avvengono per voto palese. È necessaria la votazione per scrutinio segreto quando si faccia questione di persone.

Art. 29

Il dirigente scolastico in qualità di presidente del collegio mette ai voti tutte le proposte pervenute. I relatori di proposte, prima dell'inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte. Il dirigente scolastico mette in votazione le proposte rimaste chiedendo di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l'astensione

Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e approvata con la maggioranza dei votanti.

Se su un singolo argomento esistono più di due proposte il Dirigente scolastico mette ai voti tutte le proposte. Se nessuna delle proposte durante la votazione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti mette ai voti successivamente in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti, risulterà approvata la proposta che alla fine viene votata dalla maggioranza dei votanti.

Art. 30

Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa.

Art. 31

Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 32

Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del regolamento. Per l'approvazione di tale proposta è richiesta la maggioranza assoluta (metà + uno dei votanti).

Il presente regolamento entra in vigore se approvato da almeno due terzi dei docenti presenti e si aggiunge alla normativa generale e speciale vigente in materia.

AGGIORNAMENTO COLLEGIO

Art.33

La durata massima di una riunione del collegio docenti di norma è di quattro ore. Nel caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno il Presidente aggiorna i lavori al giorno successivo o ad altra data.